

ALLEGATO VERBALE 28/06/2022 E 11/07/2022

La legge 234/2021 art.1 comma 268 recita *“Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo”*

Nell'effettuare le predette operazioni si dovrà garantire il rispetto:

- dei principi stabiliti dalle norme in materia e dall'art. 97 della Cost;
- limite di spesa previsto dalla Legge n. 191 del 2009 (- 1,4 % della spesa del personale del 2004) così come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito con modificazioni in legge n. 60 del 2019 e da ultimo modificato dal comma 269 della legge n. 234 del 2021;
- degli standard del fabbisogno di personale definiti dalla D.G.R.C. 593/2020, da cui scaturiscono i Piani Triennali di fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Campania.

Il comma 268 lettera b) dell'art 1 della Legge 234/2021, in particolare, consente, a decorrere **dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023**, la possibilità di avviare le procedure di stabilizzazione, in coerenza del Piano triennale del fabbisogno, del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche non più in servizio, in possesso dei seguenti requisiti:

- sia stato assunto a tempo determinato con procedure concorsuali ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- abbia maturato al **30 giugno 2022** alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale **almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi**;
- abbia prestato il servizio di cui al punto precedente per almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il **31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022**.

Nel contesto normativo sopra esposto appare necessario definire alcuni criteri per uniformare l'applicazione della predetta normativa in ambito regionale e contemperare i diversi, ed a volte diversi, interessi coinvolti.

Al fine di velocizzare l'avvio del processo di stabilizzazione, di seguito si riportano prime indicazioni in merito alla modalità per la stabilizzazione del personale di cui all'articolo 1 comma 268 lettera b), della legge n. 234 del 2021, segnalando, fin d'ora, che destinatario delle predette procedure è **esclusivamente il personale del ruolo sanitario e quello del ruolo sociosanitario**.

Le aziende, nel rispetto del P.T.F.P. 2021/2023 e del limite di spesa, possono avviare le procedure di stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e sociosanitario in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) comma 268 Legge 234/2021 come di seguito indicato:

PRIMA FASE

Una prima fase di stabilizzazioni potrà riguardare il personale in possesso dei requisiti di anzianità di servizio previsti e reclutato mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche non più in servizio.

L'Avvio delle procedure deve essere effettuato per singolo profilo professionale, con l'indizione di un avviso a cui dovrà essere data adeguata pubblicità. Le aziende dovranno avere cura di:

- a) **garantire** il rispetto della normativa concorsuale in materia di requisiti di ammissione per i profili professionali interessati, attraverso la preventiva verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal DPR 220/2001 e DPR 483/1997; avendo cura di verificare il possesso del requisito

- di accesso per ogni singolo partecipante, alla data del reclutamento che ha consentito la maturazione del requisito di cui alla successiva lettera b);
- b) **verificare** i requisiti previsti dalla normativa in argomento (all'articolo 1 comma 268 lett. b);
 - c) **procedere alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), nell'ambito del P.T.F.P. e del limite di spesa del personale;**
 - d) **avviare le attività per l'approvazione di una graduatoria riservata, utilizzabile fino al 31/12/2023 salvo eventuali modifiche e integrazioni, qualora la disponibilità nell'ambito del P.T.F.P. e del limite di spesa del personale, sia inferiore rispetto ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b);**
 - e) **nell'attività propedeutica all'approvazione della graduatoria, l'Azienda dovrà prevedere quali criteri prioritari, l'anzianità di servizio prestato nel profilo/disciplina presso l'azienda che pubblica l'avviso.**

In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati **con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato**, evidenziando che per il requisito dei 18 mesi si dovrà tener conto anche dei periodi antecedenti al 31 gennaio 2020, fermo restando il requisito dei 6 mesi dal 31/01/2020 al 30/06/2022.

Il requisito del reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali deve essere interpretato alla luce di quanto indicato nella circolare n. 3/2017 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione per le stabilizzazioni di cui all'art. 20, comma 1, del D.lgs. 75/2017, in relazione all'analogo requisito previsto dalle lettere b).

In particolare, l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo da una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa.

Tali procedure, per esami e/o titoli, possono essere state espletate da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede alla stabilizzazione.

La stabilizzazione, inoltre, deve essere disposta nello stesso profilo e/o disciplina in cui è stata integralmente maturata l'anzianità di servizio prevista dalla norma. Per la dirigenza area sanità, ai soli fini dell'anzianità di servizio, è cumulabile con i servizi prestati anche in discipline equipollenti e affini.

SECONDA FASE

Il Comma 268 lett. b) della legge 234/2021 prevede, altresì, quanto segue *“alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”*

Le predette procedure devono ritenersi quelle “diverse” dalle procedure “concorsuali” (intese nell'accezione fornita dalla circolare ministeriale 3/2017) e, comunque, comprensive di tutte le forme di reclutamento di personale con contratti di lavoro autonomo riconducibili alle previsioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. 165/2001, ivi compresi gli incarichi previsti dall'articolo 2-bis del D.L. 18/2020.

Ai fini della maturazione del periodo di anzianità previsto nel secondo periodo del comma 268, possono essere sommati periodi riferiti a contratti diversi, anche come tipologia di rapporto (ad esempio i contratti di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001, i contratti flessibili di cui all'art. 36 del medesimo decreto legislativo (ad esclusione del contratto di somministrazione), i contratti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 2-bis del D.L. 18/2020, convertito dalla Legge n. 27 del 2020), purché riconducibili alla medesima attività del profilo professionale oggetto di reclutamento.

Per il personale reclutato mediante “procedure diverse” che abbia maturato il periodo di anzianità utile alla stabilizzazione, completata la procedura di cui alla prima fase, qualora dovessero risultare ulteriori disponibilità per singolo profilo giuridico, nell’ambito del P.T.F.P. e del limite di spesa, le aziende possono procedere all’avvio di procedure selettive riservate nel limite del 50% delle risorse complessivamente programmate.

Si segnala, inoltre, che in conformità con quanto stabilito dall’articolo 35, comma 3-bis del D.lgs. 165/2001, al fine di salvaguardare l’accesso dall’esterno, le risorse destinabili per le procedure di cui trattasi non potranno superare, *assieme a quelle eventualmente utilizzabili per le procedure di stabilizzazione di cui al comma 2 dell’articolo 20 del D.lgs. 75/2017, le progressioni verticali di cui all’art 22 Dlgs 75/2017, quelle di reclutamento speciale a regime di cui allo stesso articolo 35, comma 3-bis del D. Lgs.165/2001 ed ogni altra forma di reclutamento dall’interno*, il 50% delle risorse complessivamente programmate per l’assunzione di personale, in conformità al piano triennale dei fabbisogni.

Come già precisato, nelle more dell’adozione dei P.T.F.P. 2021/2023 e della relativa approvazione regionale, le Aziende Sanitarie della Campania nel contemperare le esigenze dovranno **preliminarmente procedere** all’attivazione e relativa conclusione, nei termini previsti dalla normativa vigente, delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 e 2 art.20 del Dlgs 75/2017 e contestualmente avviare e concludere le procedure lett. b) comma 268, art. 1 Legge 234/2021, denominata “**Prima fase**”.

Nel caso di ulteriore disponibilità, nel limite del 50% delle risorse disponibili, come sopra indicato si potranno avviare le procedure lett. b) comma 268, art 1 Legge 234/2021, denominata “**Seconda fase**”.

Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale sanitario e del ruolo sociosanitario che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid – 19 nelle aziende ed enti del S.S.N, l’avvio ed il completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 e 2 del Dlgs 75/2017 e lett. b) comma 268 art 1 Legge 234/2021, sono prioritarie e prevalenti rispetto alle ordinarie forme di reclutamento per il medesimo profilo/disciplina.

Si rammenta che non rientrano nelle procedure di stabilizzazione di cui sopra:

- a) il personale che ha prestato servizio presso gli enti del S.S.N. con contratti di somministrazione, in quanto il rapporto di lavoro di tale personale è instaurato con le agenzie di somministrazione e non con gli enti del S.S.N;
- b) il personale convenzionato;
- c) il personale già titolare di contratti a tempo indeterminato, seppur in possesso dei requisiti di legge. Per tale aspetto nelle procedure indette le aziende avranno cura di acquisire specifica autocertificazione che attesti l’assenza della citata condizione di esclusione.

Resta inteso che per il personale non in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 c. 268 lett. b) si attiveranno comunque le procedure di stabilizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs n. 75/2017 ove ne sussistano i requisiti.

Ricognizione stabilizzazioni (dati acquisiti dalle aziende marzo 2022)

AZIENDA	Ricognizione del personale che al 31/12/2021 risulti in possesso dei requisiti previsti ex D.Lgs 75/2017 art. 20 comma 1		Ricognizione del personale che al 31/12/2021 risulti in possesso dei requisiti previsti ex D.Lgs 75/2017 art. 20 comma 2	
	DIRIGENZA	COMPARTO	DIRIGENZA	COMPARTO
1 ASL Avellino	0	0	0	0
2 ASL Benevento	0	0	0	0
3 ASL Caserta	0	2	66	133
4 ASL Napoli 1 Centro	10	5	0	47
5 ASL Napoli 2 Nord	0	3	35	58
6 ASL Napoli 3 Sud	4	142	6	52
7 ASL Salerno	3	9	2	0
8 AO Cardarelli	2	8	0	2
9 AO Santobono	1	1	0	8
10 AO Dei Colli	0	2	3	0
11 AOU Ruggi	0	0	0	0
12 AO Moscati	2	0	0	0
13 AO San Pio	0	0	0	0
14 AO San Sebastiano	0	0	0	0
15 AOU Vanvitelli	0	5	3	3
16 AOU Federico II	2	2	19	49
17 IRCCS Pascale	2	4	12	20

TOTALI	26	183	146	372
---------------	-----------	------------	------------	------------

AZIENDA	RICOGNIZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E OSS ART. 1 COMMA 268 LETTERA B) LEGGE 234 DEL 30 DICEMBRE 2021			PTFP 2020/2022			727
	DIRIGENZA SANITARIA	COMPARTO SANITARIO	OSS	DIRIGENZA SANITARIA	COMPARTO SANITARIO	OSS	
1 ASL Avellino	5	21	25	125	192	83	
2 ASL Benevento	2	25	17	47	105	20	
3 ASL Caserta	85	305	8	623	976	211	
4 ASL Napoli 1 Centro	2	16	0	612	821	708	
5 ASL Napoli 2 Nord	0	52	71	247	405	101	
6 ASL Napoli 3 Sud	20	75	59	319	682	243	
7 ASL Salerno	48	362	0	585	867	588	
8 AO Cardarelli	22	164	101	199	342	164	
9 AO Santobono	11	14	36	78	109	41	
10 AO Dei Colli	4	128	258	288	286	70	
11 AOU Ruggi	30	276	179	225	503	184	
12 AO Moscati	8	39	38	173	101	85	
13 AO San Pio	0	2	0	164	93	52	
14 AO San Sebastiano	1	13	24	55	174	65	
15 AOU Vanvitelli	87	65	16	74	245	NO	
16 AOU Federico II	0	0	0	non approvato	non approvato	non approvato	
17 IRCCS Pascale	11	33	0	in corso approvazione	in corso approvazione	in corso approvazione	

337	1635	805		
------------	-------------	------------	--	--